

## TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1852

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

**SOMMARIO.** *Sunto di petizioni — Surrogazione di due commissari per la contabilità interna del Senato — Seguito della discussione sul progetto di legge concernente il contratto civile del matrimonio — Replica del senatore Roberto d'Azeglio per un fatto personale — Risposta del ministro di grazia e giustizia — Discorsi in favore del progetto dei senatori Musto, Pinelli e Giota.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**QUARELLI**, segretario, legge il verbale dell'ultima tornata, il quale è approvato; dà pur lettura del seguente sunto di petizioni:

803. Filippo Giacomà (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

804. Il Capitolo della Cattedrale e Basilica unitamente ai parroci della città di Savona porgono al Senato motivate istanze per la reiezione del progetto di legge sul contratto civile del matrimonio.

### CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUL CONTRATTO CIVILE DEL MATRIMONIO.

**PRESIDENTE.** Il presidente è in dovere di far conoscere alla Camera che, soddisfacendo all'onorevole mandato datogli dal Senato l'altro ieri di nominare i due membri mancanti alla Commissione di contabilità interna della Camera, ha scelto i signori senatori Lazari e Cagnone.

Continua la discussione del progetto di legge sul contratto civile di matrimonio.

La parola è al signor senatore Musio; siccome però il signor senatore D'Azeglio ha chiesto la parola per un fatto personale, gliela accordo previamente.

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Io ho accolto come un insigne onore il solenne attacco preceduto da una invocazione per nome, cognome e qualità che nella tornata di ieri era contro me con tanta insistenza diretto dall'onorevole signor presidente del Consiglio, e quantunque le asserzioni che egli ha combattute nel mio discorso siano da parecchi oratori state egualmente promosse e sostenute, io lo ringrazio della lusinghevole preferenza con cui egli si è compiaciuto distinguere la mia umile parola.

Gli sono pur debitore di un atto di ringraziamento sul ritratto personale che di me delineava, la cui benigna parzialità era soltanto superata dall'imparzialità severa con cui egli coloriva quindi il proprio.

E benchè con un po' di buon animo non fosse difficoltà per me insormontabile contrapporre ad esso un'effigie ironica non del tutto suggerita dalla mia immaginazione, io però stimando essere siffatte personalità come pure i termini in cui si definivano, indegne della gravità di quest'assemblea e della materia che in sua presenza si agita e dell'urbanità che deve contraddistinguere il linguaggio parlamentare, limiterò il diritto di difesa personale, in cui gratuitamente mi trovo collocato, a spiegare con somma brevità all'illustre compagnia a cui ho l'onore di appartenere, i motivi di una condotta dichiarata in contraddizione col mio passato, in termini che il ministro stesso qualificava di meno parlamentari.

Il che farò più volentieri, perchè, colla mia, assumerò altresì la difesa di quelli fra i miei onorevoli colleghi nel Senato che, avendo come me sostenuta la legge del 9 aprile 1850 si trovano come me fra gli oppugnatori della presente.

Osserverò adunque che e nel 1850 e nel 1852 la condotta di chi allora difendeva ed ora oppugna, era ed è imposta dal debito di mantenere in ogni suo articolo lo Statuto. L'articolo 24° porta: « Tutti i regnicoli sono eguali innanzi la legge. » Il 68°: « La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai giudici eh'egli istituisce; » e il 75°: « Nuno può essere distolto dai suoi giudici naturali. »

Ognuno converrà meco che questi tre articoli contenevano in sè virtualmente le disposizioni della legge sul foro ecclesiastico. Sostenere questa, era sostenere lo Statuto. Si trattava di cose della terra, non del cielo; di beni temporali, non di sacramenti.

Ma fia d'allora, in più occasioni, e co' miei onorevoli colleghi, e più tardi avanti a parecchi ministri, io dichiarava che, soltanto opposta a quella, poteva la mia condotta essere conseguente al suo principio in occasione della legge sul matrimonio civile per essere questa una materia attinente alla religione cattolica e che secondo la mia opinione solo in tal guisa poteva osservarsi il giuramento allo Statuto.

Ho notato con senso di gratitudine il dignitoso silenzio con cui chi era di un'opinione differente tollerava le mie parole in questo recinto. È un novello omaggio alla libertà del pensiero. Io ben conosceva non esser questa la via a certa popolarità, ma ho anteposto battere la via del dovere, indicata dal più profondo dei convincimenti, la coscienza.

Lo Stato ha il diritto d'impormi il sacrificio della vita per il ben pubblico e l'ho esposta nel 1815, nel 1835, l'ho offerta al Re nel 1848. Ma nessuno al mondo ha diritto d'esigere che io sacrifici il mio dovere verso Dio.

Ecco spiegata l'assurdità di mia condotta. Quando avrò la parola, risponderò alle osservazioni fattemi dall'onorevole mio avversario.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Il ministro ha la parola.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Mi rincrebbe che per rispondere a parole dette dal mio onorevole collega il presidente del Consiglio, il senatore preopinante abbia colto il momento in cui egli non si trova presente alla seduta...

**D'AZEGLIO ROBERTO.** Non dipendeva da me. Io non ne ho colpa.

**BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia.** Credo nondimeno poter dichiarare in suo nome, come nè egli, nè certamente nessuno de' miei colleghi abbia mai avuto in animo di dire cosa la quale possa ferire la persona di chicchessia.

Noi siamo d'avviso che ci sia contraddizione di principi nello ammettere l'indipendenza della giurisdizione civile e nello ammettere insieme una giurisdizione che, non dipendendo dallo Stato, non è in mano del Re.

Noi non possiamo sostenere quanto abbiamo propugnato per debito di convinzione e di coscienza, senza appuntare di qualche contraddizione coloro che ammettono i medesimi nostri principi, non riconoscendone poi le legittime conseguenze.

Del rimanente, nello stesso modo che il preopinante crede dovere a sè stesso, dovere a Dio, di sostenere in faccia a chiunque l'opinione che egli in coscienza crede vera, così quelli che compongono il Ministero credono d'aver debito di onore verso sè stessi e verso Iddio di sostenere tutte le conseguenze che essi credono derivare dallo Statuto e faranno ogni opera perchè queste conseguenze siano accolte dai poteri a cui spetta formare le leggi dello Stato. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Musio.

**MUSIO.** Signori, se fosse vero che la legge in discussione è un oltraggio alla pudicizia, una spinta al mal costume, un insulto alla religione; se fosse vero che dessa è uno scandalo, che santifica l'adulterio, è un dispotismo che tiranneggia le coscienze, un'empietà che annienta l'idea morale ed il principio cattolico; se ciò, se parte di ciò, se un che di ciò fosse vero, ognuno di noi correrebbe all'urna per deporvi a gara, non uno, ma cento voti di riprovazione.

Un solo istante l'uomo politico non saprebbe trovarsi in conflitto coll'uomo religioso ed il legislatore non saprebbe ispirarsi che alla coscienza del cristiano: verun motivo specioso e anche vero e gravissimo potrebbe indurci in un contrario consiglio, ed a chi ne venisse a dire che questa è una legge imposta dalla progredita civiltà dello Stato, che dessa esprime un irresistibile voto del popolo, e che il ricusarla trarrebbe il paese a luttuose perturbazioni, ognuno di noi risponderebbe unanime che nella empietà non si salvano, ma si perdono gli Stati; che nell'empietà muore con ignominia, non progredisce la civiltà dei popoli; ognuno risponderebbe come chi non è nè l'uomo della lega di Smaccalda, nè quello dell'assemblea di Spira.

Ma le tante accuse mosse alla legge hanno esse un fondamento nella verità e nella giustizia?

A credere alle querele senza bene considerarle, uno penserebbe che noi non versiamo già nei gravi casi di Venezia con Paolo V, ma nei tremendi pericoli della Germania con Leone X.

Taluno degli avversari ci ha detto che se questa legge si

adotta tutto è perduto, e non ci lascierebbe nemmeno la consolazione di rispondere fuorchè l'onore, fuorchè la libertà, fuorchè la fede, sì la fede in noi, nel Re, in Dio.

Però se ne' due giorni precedenti valenti oratori hanno già dissipato perfino l'ombra di queste vane inquietudini, piacervi oggi di udire da me che le accuse mosse alla legge concernente ai suoi generali principii, di che ristrettivamente io parlo, che queste accuse contro la legge sono meno giuste, meno veridiche, meno cattoliche.

Il matrimonio bellamente appellato da Vico la prima delle cose umane, è l'atto dell'uomo il quale ad un tempo appartiene all'ordine della natura, all'ordine della società, all'ordine della religione. Quindi emanano i tre distinti ordini di idee: le naturali formolate nel codice della ragione e scritte nel cuore dell'uman genere; le civili sancite nei Codici di tutti i popoli, anche barbari; e le religiose scritte nei libri di ogni antica e moderna religione.

Da questi principii deve muovere ogni dottrina del matrimonio, sia essa speculativa o pratica, religiosa o civile.

Da questa dottrina han mosso filosofi, magistrati, santi padri e legislatori; da essa han mosso D'Aguesseau, Portalis, Sant'Agostino, San Tommaso, Giustiniano e Napoleone; da essa han mosso tutti gli altri Codici moderni, e da essa pure deve necessariamente muovere la legge che tanto si accusa.

Questa legge, distinta primamente le idee d'ordine civile da quelle d'ordine religioso, ha il merito di non confondere, e di non sequestrare nell'uomo il cittadino, nel cittadino il cristiano.

Discende poscia alla sanzione di tutto ciò che dentro i limiti dell'elemento civile costituisce la sostanza e la forma del matrimonio, ed in ciò fare essa luminosamente si toglie a guida la natura e la ragione, la politica e la morale, e con queste ampiamente essa obbedisce ad ogni precetto di naturale onestà, ad ogni canone di decenza e di pudore, a quanto esige la civile dignità dei talami ed a quanto impone la naturale santità dei vincoli.

Ordinata per tal modo la materia civile, essa non può mettere e non mette il profano piede nel sacro dominio della religione; ma in ogni punto in cui i due elementi possano venire a contatto, essa si mostra evidentemente animata sempre dallo spirito di Dio; a ciò essa pone ogni studio e sarebbe meglio riuscita se non avesse trascorso anche nella superstizione; ma ciò fatto, essa abbandona interamente l'elemento religioso da una parte alla sempre venerata potestà della Chiesa, dall'altra alla sempre libera coscienza del cittadino; essa quindi parte da due principii, uno indispensabile alla autonomia delle due potestà, e l'altro indispensabile alla moralità delle azioni umane ed al merito delle azioni religiose; ma egli è appunto di qua che partono le più fiere accuse contro la legge.

Signori, è noto che queste accuse ripetute anche dai pulpiti e fatte più eloquenti con molti scritti partono da uomini chiarissimi per virtù, eminenti per dottrina e rispettabili per altezza di senno e santità di carattere.

Io lungi dall'arroganza di pormi a paro con loro, mi stimerei grandemente onorato se nella scuola della loro sapienza siedessi l'ultimo fra' loro discepoli; però se un irrecusabile dovere di Stato oggi mi stringe ad esprimere liberamente le mie contrarie convinzioni, spero che non mi sarà attribuito ad atto di temerità; io lo farò combattendo le opinioni senza mancare all'ossequio, e prego gli stessi eccelsi avversari a voler nella maggior libertà delle mie parole rinvenire non già una men sentita riverenza al loro grado, ma una più sentita fiducia nella loro virtù e nel merito della mia causa.

Dicono gli avversari che la separazione dell'atto civile dal religioso sia un principio empio, eretico e condannato da ogni dogma di fede e di religione; dicono che il matrimonio fra i cattolici ormai non può essere altro che un sacramento; che quindi appo noi l'elemento religioso deve assorbire l'elemento civile; che confusi così inseparabilmente fra loro i due elementi costituiscono un tutto indiviso che deve rientrare esclusivamente nel dominio ecclesiastico, onde concludono che lo Stato manchi di ogni legittima competenza per statuire sul matrimonio e che la legge sia una sacrilega profanazione attentatoria dei legittimi e divini diritti della Chiesa.

Quanto alla libertà di coscienza, la condannano come principio del pari offensivo alla religione, e come atto che può aprire la via a turpi, immorali, incestuose ed adulterine unioni; temono che molti cattolici possano far punto nel solo atto civile, e quindi lamentano un tale stato abituale di peccato, dichiarano illegittima la prole e vorrebbero quanto meno che la legge ingiungesse come obbligatorio il rito religioso.

Ma con tutta venia degli avversari i due principii sui quali si fonda la legge possono vittoriosamente invocare in loro favore la storia e la filosofia, la politica e la religione; essi possono invocare i precetti di Gesù Cristo, la tradizione degli Apostoli, la concorde dottrina dei padri della Chiesa, gli atti di molti Concilii, gli usi e le leggi delle nazioni civili, gli usi e le credenze della Chiesa universale, insomma possono invocare quanto costituisce due dogmi veramente evangelici ed umanitari.

Apprendo il Vangelo ciascuno vi trova la separazione dello spirituale dal temporale, nella nota distinzione tra Dio e Cesare; e nello stesso Vangelo si trova comandato agli Apostoli che, non ascoltati in un paese, vadano senza più in un altro, poichè Dio non ha voluto loro concedere altra forza che quella divina della sua parola.

L'una e l'altra di queste due sanzioni sono scritte in termini al tutto imperativi: esse dunque contengono non un consiglio, ma un precetto, una legge di Dio promulgata col Vangelo.

Nè dai precetti di Gesù Cristo poteva essere discorde la tradizione degli Apostoli e l'autorità dei santi padri; quindi è che nei secoli in cui gli imperatori proibivano la liberazione dei templi cristiani e la celebrazione dei misteri, tutti i santi padri unanimi, unanimi tutti gli apologeti del cristianesimo, protestarono altamente contro questa tirannide imperiale e proclamarono come principio vitale della società e come diritto comune, diritto di tutti gli uomini, la separazione dello spirituale dal temporale e la libertà di coscienza.

Quindi è pure che d'allora in poi sono in ogni libro ed in ogni bocca i due volgari adagi che l'imperatore non può comandare alle coscienze, e che verun re può metter la mano all'incensiere, verun sacerdote alla spada; che i trasgressori di questi due principii si sono avuti nel novero di quelli che offendevano l'umanità ed il cristianesimo; che Costantino e gli altri imperatori che gli hanno tradotti nei loro editti hanno ben meritato della società e della religione; che Carlo Magno convertendo le nazioni colla spada, e quelli che hanno rivocato l'editto di Nantes, hanno offeso il cielo e la terra, e che la legge proclamandoli a suoi principii, onora Dio e la natura.

Parlando della libertà di coscienza, devo invocare anche gli usi e le leggi delle nazioni civili, ed a questo proposito ricorderò solamente che essa oggi costituisce una base fondamentale del diritto pubblico europeo.

Essa fu prima stipulata nel trattato di Passau, fu poscia confermata in quello di Ausburgo, sotto il bel titolo di *pace della religione*, e finalmente fu solennemente proclamata nel trattato di Westfalia.

Spero che gli avversari non vorranno invocare contro questi trattati la nota bolla *In Coena Domini*, la quale, ricevuta prima, fu poscia, come impossibile in ogni civile consorzio, respinta concordemente da tutto l'orbe cattolico.

Spero invece che essi vorranno ricordare come l'intolleranza religiosa proclamata in Asia ed in Africa dalle armate vincitrici di Maometto abbia spento da secoli il cristianesimo in Oriente e Dio sa sino a quando! Essi ricorderanno che all'opposto la libertà di coscienza proclamata dai barbari conquistatori del settentrione, non solo ha conservato in occidente il cristianesimo, ma gli ha procurato il più bel trionfo sopra i suoi vincitori.

Infine io spero che la buona fede degli avversari vorrà riconoscere nei principii della legge non già l'empietà e l'eresia, ma due dogmi umanitari ed evangelici, facienti oggi base fondamentale sul diritto pubblico europeo, inviolabili in ogni luogo ed in ogni tempo, ed al tutto intangibili da ogni umana podestà, sia con legge dello Stato, sia con legge della Chiesa.

Finora sono venute discorrendo le prove generiche razionali e canoniche che confermano i principii della legge; ora ne aggiungerò una prova storica specifica alla materia matrimoniale, a partire da Gesù Cristo fino a noi.

Ieri l'onorevole guardasigilli vi ha letto un passo del Fleury nella sua celebre istoria dei costumi degli Ebrei; io debbo oggi ripigliarlo perchè costituisce il nesso logico indispensabile alla genesi della mia argomentazione. Da questo passo voi avete udito provato come il matrimonio israelitico non fosse che un atto civile: esso non si celebrava nel tempio, non vi prendeva alcuna parte il levita, non era soggetto ad alcuna cerimonia religiosa, nè ad alcuna specie di sacrificio. Fleury prova che le preci adoperate in alcuno dei matrimoni più santi non erano che un atto di domestica e personale pietà.

Egli soggiunge che dopo celebrato il matrimonio seguivano i festini per sette giorni e che in uno di questi giorni aveva luogo il banchetto nuziale.

Ora abbiamo nel Vangelo che Gesù Cristo non intervenne già alle nozze di Cana in Galilea, ma che interveniva solo al banchetto; che là, essendo mancato il vino, per la prima volta egli ha parlato la sua onnipotente parola di Dio, ed è allora che noi cattolici con questo miracolo crediamo aver istituito il sacramento del matrimonio; adunque è chiaro che quando Gesù Cristo ha elevato il matrimonio alla dignità di sacramento, l'atto civile era onninamente perfetto; che esso aveva preceduto il banchetto di uno o forse di più giorni. Gesù Cristo medesimo dunque ha assunto un atto separato dall'altro, non ha confuso un atto coll'altro, e la legge in discorso col fatto da Gesù Cristo stesso non temerà qualunque accusa le sia diretta.

Farebbe opera vana chi cercasse la forma civile del matrimonio cristiano da Gesù Cristo fino a Costantino, poichè è inutile cercare la forma degli atti civili in un tempo in cui non esisteva ancora la civile società dei cristiani. Ora tal è questo periodo di tempo. In esso troviamo il Vangelo, i dommi, i misteri, la fede, e piuttosto che una società, la famiglia cristiana vivente ancora con una certa comunione di beni.

Troviamo molte vergini, molti celibi, il sangue dei martiri per seme moltiplicatore del cristianesimo e dei matrimoni,

ma come atti domestici, non come atti civili. E le cose non poteano altrimenti procedere, poichè in quel vigor di tempi non avrebbe potuto un cristiano in Atene sposare la sorella consanguinea, in Isparta la sorella ulerina, in Egitto la sorella germana, e non poteva in Roma nelle sue nozze adoperare nè la confarreazione, nè la coenzione come riti decisamente idolatri, nè l'usucapione come forma decisamente inonesta.

La Chiesa non era allora un corpo costituito, ma era come una tribuna nel deserto, era come un collegio illecito, come una setta nemica e non trovava nel Codice imperiale altra legge che quella della sua persecuzione e del suo sterminio.

Ma appena la croce di Cristo ha sormontato il diadema imperiale, appena la Chiesa ha cominciato a coesistere collo Stato, non solo ha ricevuto la legge del matrimonio, ma ha ricevuto dall'impero la legge della sua circoscrizione territoriale, la legge della gerarchia, il nome ed il titolo delle sedi, poichè i nomi di diocesi e di metropoli non sono che nomi della imperiale gerarchia.

Egli è in allora che la Chiesa ha ricevuto come propria, anzi come unica legge sulla forma dei matrimoni, quella ordinata dalla podestà civile e segnatamente da Giustiniano, il quale stabiliva tre distinte forme: la prima per gli uomini costituiti in dignità, l'altra pel ceto medio e la terza pel ceto ultimo; nelle due prime ordinando qualche rito religioso, e nell'ultima ommettendolo, giacchè non prescriveva che l'intervento di due testimoni per istabilire l'autenticità.

Succedette poscia in Occidente la conversione dei barbari al cristianesimo; siccome allora in Europa i cristiani si trovavano retti da due specie di diritti, cioè gli antichi dal diritto romano, ed i barbari novelli cristiani dai rispettivi loro diritti statufari, quindi nacquero diverse discrepanti e contraddittorie forme di matrimonio, e la Chiesa le ricevette tutte indistintamente ed ha creduto che tutte erano sante e nella benedizione di Dio.

Egli è dal Codice di Teodosio, dal Codice di Giustiniano, dal Papiano, dal Breviario di Alarico, dagli altri Codici barbari e dalle Capitolari di Carlo Magno che la Chiesa ha ricevuto come legge ciò tutto che concerneva all'età, alle condizioni personali degli sposi ed agli impedimenti, e più specialmente per gli impedimenti toglieva ad unica sua norma le leggi di Giustiniano, dove tutti sono indicati e tracciati, comprensivamente all'ordine sacro, ed alla cognazione spirituale.

E se volgiamo specialmente lo sguardo all'Oriente, non abbiamo che ad aprire il Codice di Giustiniano, ove fra le altre cose noi troviamo le costituzioni degli imperatori Michele ed Alessio Comneno cadenti nel secolo xi, dalle quali apparisce che tutto il rito nuziale dipendeva unicamente dagli imperatori, e che quando la Chiesa voleva innovare qualche cosa, ricorreva ai medesimi per ottenerla dalla loro autorità.

Leggiamo che fino a quel tempo il matrimonio dei servi in Oriente non era benedetto ed essi ne ordinarono la benedizione, e che le leggi degli imperatori erano alla Chiesa comunicate ai Sinodi, i quali altro non facevano che registrarle ed eseguirle.

Insomma troviamo che tutto quanto riguarda la potestà legislativa intorno al rito nuziale tutto apparteneva alla potestà civile e la Chiesa non aveva altra potestà, anzi altro pregio che quello di meramente obbedirvi.

Che la Chiesa considerasse la materia di tutte queste leggi cosa non sua, lo prova il Concilio di Carlagine cui intervenne sant'Agostino, nel quale trattandosi degli impedi-

meuti, la deliberazione fu che si dovesse ricorrere all'imperatore.

Lo prova l'esempio di Gregorio II, il quale nel secolo viii domandava da Liutprando, come risulta dal Codice longobardo, la facoltà di stabilire l'impedimento dell'affinità. Lo provano altri quattro Concilii, il Concilio di Aida, quello di Tours, quello d'Orleans e quello di Tivoli. Li tre primi Concilii punivano coll'anatema i trasgressori degli impedimenti stabiliti non già dalla legge ecclesiastica che non esisteva, ma dalla legge imperiale, dalla legge di Arcadio ed Onorio; e l'ultimo celebrato nel secolo ix domandava al re Arnolfo la facoltà di poter rinnovare l'impedimento derivante dal delitto, e si noti *rinnovare*; dunque la Chiesa nel secolo ix, lungi dal credere che avesse la facoltà di crear impedimenti novelli, era persuasa che non gli competevasi neppur quella di rinnovare i già stabiliti.

Ma una prova più irrecusabile che la Chiesa ha sempre nella sola podestà civile riconosciuto la facoltà di regolare il contratto civile del matrimonio sarà la seguente:

A parer mio non può menomamente dubitarsi che fino al secolo xv analoghi e conformi siano stati gli usi e le credenze della Chiesa universale.

È noto a tutti che fino a quel tempo essa non ebbe altri libri delle sue leggi che quelli appellati *Collezioni* del diritto canonico. Ora, da queste apparisce che vi sono state testualmente trascritte le leggi di Teodosio, di Giustiniano, dei popoli barbari e di Carlo Magno. Anzi, nelle prime sono state omesse le analoghe leggi delle Pandette, come d'origine infedele: ma nelle ulteriori sono state comprese anche queste, e si nota che vi sono state riferite quelle relative ai gradi di parentela e di affinità. Ora queste leggi, per essere state riportate in quelle Collezioni, non hanno mutato nè carattere, nè origine, nè natura, nè autorità, anzi volendo giudicare colla guida del vero e non delle passioni, questo fatto più luminosamente dimostra che la Chiesa in proposito ha ricevuto sempre le leggi dalla civile podestà, che in dominio di questa è sempre rimasto il potere legislativo intorno al rito nuziale, e che la Chiesa fino al secolo xv intorno a queste leggi non ha avuto altro diritto o non si ha fatto altro pregio che quello di eseguirle e di farle rispettare anche coll'anatema.

Col rigore e colla evidenza delle prove esposte finora parrebbero agevole il dare una perentoria risposta alle interrogazioni che ieri ne moveva l'insigne arcivescovo di Vercelli, che duolmi di non vedere oggi qui presente. A lui risponderebbero quindici secoli di storia e di disciplina ecclesiastica: risponderebbero tutti i papi che santamente hanno seduto sulla divina cattedra di Pietro, e segnatamente Nicolò I nella nota sua consultazione ai Bulgari, l'immortale Benedetto XIV ne' suoi responsi ai vescovi d'Olanda, Pio VI a quelli di Luçon e di Ciamberti, e tanti altri: risponderebbero le migliaia di vescovi che lungo quei secoli hanno retto tutto l'orbe cattolico, e fra essi quello d'Ippona, presente al Concilio di Cartagine: e gli risponderebbero infine li tanti e tanti milioni di anime sante che lungo quei secoli hanno stretto gli onesti loro nodi coniugali coi soli riti della legge civile, e per ciò solo nella perenne benedizione di Dio. Che se il venerando prelado esige ancora ulteriore risposta, gliela darà più perentoria lo Spirito Santo medesimo nei Concilii ecumenici di Firenze e di Trento; l'ultimo dei quali, lungi dall'essere ancora di salvezza, è lo scoglio in cui fatalmente frange la nave dei nostri avversari.

Ora il Concilio ecumenico di Firenze nitidamente ha definito che l'essenza del sacramento del matrimonio consiste

nel solo consenso degli sposi, vi sia o non vi sia prete, dia egli o non dia la sua materiale benedizione. Dunque mentre il venerando prelado stima maledetta così fatta unione, lo Spirito Santo che ispirava i padri del Concilio di Firenze l'ha definita per sacramento, e quindi per atto che Dio benedice e santifica. Io non do al Concilio di Firenze che l'interpretazione datagli dallo Spirito Santo nel Concilio di Trento.

Dice il Pallavicino che il cardinal di Lorena proponeva nel Concilio di Trento l'annullamento dei matrimoni clandestini, cioè quelli fatti anche senza alcun testimonio, perchè di pessimo esempio e di funestissime conseguenze; ed è noto che il Lorena lo proponeva non come uomo di Chiesa, ma come uomo di Stato, non come un padre del Concilio, ma come il legato della Francia. Ora tutti i padri del Concilio di Trento furono d'accordo che dopo la definizione del Concilio fiorentino la Chiesa non poteva più annullare siffatti matrimoni, e la ragione fu quella che veruna umana podestà può annullare l'opera già compiuta da Dio. Io dunque ho interpretato il Concilio di Firenze colla sentenza unanime dei padri del Concilio tridentino.

Dallo stesso Pallavicino appare che il padre Campeggio, domenicano, fatto poscia cardinale, non dissentiva dagli altri sull'intelligenza del Concilio fiorentino, ma distinguendo il sacramento dal contratto, pensava che, lasciando intatto il primo, si poteva toccare il secondo; questo consiglio è piaciuto alla maggioranza, e quindi è che il Concilio di fatto ha disgiunto il contratto dal sacramento; perciò il canone relativo è concepito del solo contratto; e gli avversari nel Concilio di Trento trovano la tomba, lungi dal trovarvi il baibardo.

Egli è poi indubitato che i padri tridentini non hanno dato intorno al matrimonio che una sola decisione dogmatica, quella che condannando Calvino e Lutero ha dichiarato essere il matrimonio uno dei sette sacramenti della nuova legge; è perciò indubitato che tutte le altre sono leggi meramente disciplinari, compresa quella medesima riguardante l'impedimento dell'ordine sacro; onde la Chiesa greca cattolicamente ha continuato a distinguere nel prete l'uomo, il cittadino, il marito, il padre; e nel padre e nel marito ha continuato a santificare il prete.

Ora se, tolta una sola, tutte le altre sanzioni tridentine sono meramente disciplinari, giova definire cosa sono le leggi disciplinari della Chiesa, e giova domandare qual è l'obbligo che verso di esse hanno gli Stati civili, e cosa i medesimi hanno fatto intorno alle leggi disciplinari del Concilio tridentino medesimo.

Per comune avviso dei dotti, le leggi disciplinari della Chiesa sono un semplice portato dell'umana ragione, una sanzione nuda dell'umano arbitrio sopra cose sovente mutate e sempre mutevoli, a seconda delle umane contingenze. Queste leggi non sono di loro natura obbligatorie per gli Stati civili che quando essi stimano di accettarle e di promulgarle, e finchè non hanno stimato di rivocarle. Questa è la dottrina, e questa è la pratica politica comune di tutto l'orbe cattolico.

Egli è in conformità di questi principii che tutti gli Stati cattolici hanno operato rispetto all'istesso Concilio di Trento; quindi la Francia l'ha interamente ricusato; Filippo II l'ha accettato con riserva facita dei diritti competenti alla sovranità civile per la Spagna e con riserva esplicita per i Paesi Bassi; e sopra questi esempi si sono regolati gli altri Stati del cattolicesimo, che tutti hanno almeno implicitamente fatto riserva degli inalienabili loro diritti.

Per queste supreme ragioni vitali ad ogni bene ordinata

società civile, veruno Stato, anche tra quelli che hanno accettato il Concilio di Trento, può trovare ostacolo nella mutazione di quelle leggi disciplinari per quanto hanno tratto al civile consorzio; e perciò è che tutti i Codici moderni si sono serviti di questo diritto sia per altre materie, sia per la stessa materia matrimoniale, e prova n'è l'istesso Codice di Napoli propostoci dagli avversari a modello, il quale niega al matrimonio celebrato colla più letterale osservanza delle leggi tridentine ogni effetto civile se non siano state osservate tutte le altre solennità dal medesimo Codice ordinate.

Io non dubito che l'autorevole magistrato, organo della minoranza dell'ufficio centrale, mio caro ed onorevole amico, si è regolato sempre alla più stretta norma di questi principii negli alti uffici da lui luminosamente coperti.

Signori, da quanto avete avuto la bontà di udire, parmi evidentemente provato che la sentenza dei nostri avversari è destituita di canonico fondamento, e che le accuse mosse ai principii generali informanti la legge sono meno giuste, meno veridiche, meno cattoliche.

Gli avversari hanno detto molto intorno all'articolo 1° dello Statuto, e molto è stato loro risposto; pure io soggiungerò loro una parola. Essi dicono che in forza di quest'articolo bisogna accettare la Chiesa con tutte le sue leggi, con tutte le sue istituzioni. Ma io mi permetto di rispondere che la religione cattolica consiste nei misteri, nel Vangelo, nei dogmi, nella fede; che quest'articolo 1° dello Statuto è una mera dichiarazione; che per dare al medesimo la portata voluta dagli avversari bisognerebbe cancellare i nostri codici e prendere le Decretali, le Clementine, le Estravaganti; e che, inteso l'articolo in quel modo, quella legge non sarebbe più una base dello Stato, ma il solenne precetto del suo suicidio.

Al postutto la legge in discorso lascia libero ad ogni cittadino di aggiungere al suo rito civile nuziale tutte le forme religiose, anche maggiori di quelle volute dal Concilio tridentino. La legge dunque consacra la libertà e non la schiavitù delle coscienze, e perciò nemmeno questo velo legittima la guerra che le si è mossa.

Ora domando: se le accuse non reggono, la legge sarà essa adottata? Io lo bramo per il bene e per l'onore del paese; io lo prego per il bene e per la gloria della Chiesa. Lo dirò agli avversari, lo dirò agli amici della legge.

Agli avversari ricorderò che due immensi fatti morali, funestissimi alla Chiesa ed allo Stato, gigantescono nel vasto spazio dei secoli decorsi da Gregorio VII fino a noi. Uno è la teocrazia, in altri termini, l'universale monarchia dei papi; l'altro è l'autocrazia, in altri termini, l'onnipotenza religiosa e civile della sovranità dello Stato.

Il primo delirio ha creato il secondo; e se il padre rivive, non tarda a rinascere il figlio. Tra le due potestà Iddio ha tracciato una linea di pace: prima qualche uomo ipocrita, indi qualche uomo tracotante, gli uni e gli altri uomini delle tenebre hanno sostituito una linea di guerra; ma in questa linea non si può vivere, e bisogna vivere nella linea che Dio ha tracciato, nella quale l'intera soluzione di tutto il problema religioso appartiene alla Chiesa, e la soluzione intera di tutto il sociale appartiene allo Stato. Ora i principii della legge camminano in questa via, e gli avversari tutti sono uomini di pace e di luce, non di tenebre e di guerra: essi dunque non vorranno, non potranno avversare i principii della legge.

Agli amici della legge ricorderò un bel motto del marchese d'Ormea, santo, eminentissimo magistrato e uomo di pace e di luce. Egli, a chi temeva che a danno del nostro paese Be-

nedetto XIV rinnegasse Clemente XIII, bellamente rispose: « No, non temete, un papa non farà la guerra ad altro papa. »

Ora io dirò agli amici della legge: no, non temete, il nostro episcopato, il papa, no, non faranno la guerra a Dio. Stanno in favore della legge gl'insegnamenti di Gesù Cristo, le tradizioni degli Apostoli, la dottrina de' santi padri, gli atti dei Concilii particolari ed ecumenici, le leggi e gli usi delle nazioni civili, gli usi e le credenze della Chiesa, insomma Dio è per la legge.

Ora, il nostro episcopato, Pio IX, saranno certamente con Dio; dunque dirò di nuovo agli amici della legge: no, non temete, perchè Dio è con noi. (*Applausi dalle tribune*)

**PRESIDENTE.** La parola è al senatore Pinelli.

**PINELLI.** Signori, gli oratori che mi hanno preceduto, i discorsi che vennero pronunciati dagli onorevoli ministri hanno già posto in tale evidenza gli oggetti intorno ai quali il senno di questo Senato dee pronunciare, già somministrano tali elementi a questa deliberazione che io non debbo presumere di potervi giovare in alcun che colla debole mia parola. Ma in un argomento nel quale specialmente s'invocano le religiose convinzioni, in cui si fanno valere certe considerazioni di alto rilievo, e dall'un canto e dall'altro si parla in nome della pace e tranquillità del paese nel sostenere le fatte proposte, io preferisco il duro cimento della discussione al timore di non rispondere abbastanza a quei doveri che si deggiono compiere in congiunture di tanta importanza.

Non è già, o signori, che sia lecito, anche semplicemente, porre in dubbio se si possa servire alla civile sapienza mettendo in non cale la religione; ciò non cade in mente ad uomini che tanto amino il paese, quanto si addice a chiunque consultar dee sul suo bene; ma se alla religione stessa più si serva promuovendo un civile precetto che ne faccia un diretto dovere, ovvero sgombrando dagli spiriti quanto ha aspetto di coscienza, ed agevolando nell'atto stesso del matrimonio civile la via all'adempimento dell'atto dalla Chiesa prescritto, egli è il punto nel quale divergono primieramente gli oratori che trattarono l'ardua materia, e dal quale mi è forza prendere le mosse.

In secondo luogo, ammesso pure, come nel progetto della onoranda vostra Commissione, che nulla di coattivo tra le parti racchiude la legge dal lato del rito religioso, egli è a vedersi se ed a quale intento autorizzar, si possano le parti stesse a formare del rito religioso un espresso patto della validità del matrimonio.

Senonchè i propugnatori di quella sentenza che fa dell'atto religioso il fondamento del matrimonio non accettano già la discussione intorno a quell'atto come alcun che di distinto, sopra del quale, come sovra altri precetti dell'ordine religioso, si possa lasciare intatto il carattere eminentemente libero, eminentemente spontaneo dell'atto stesso, ma ripongono siffattamente nel rito religioso la sostanza del matrimonio che l'uno dall'altro non si possa divellere.

Vi è qui un'angusta verità che la coscienza del cattolico non può disconoscere, che è istituito pel matrimonio un sacramento nella Chiesa; vi hanno di questi principii non meno sicure conseguenze, il potere cioè che ha la Chiesa di prescrivere quelle condizioni nelle quali l'amministrazione di tal sacramento possa o no aver luogo, modificando le nozioni che del matrimonio si hanno dal diritto naturale.

Ma ora tra il matrimonio il quale esiste per consenso delle parti e quest'atto religioso, quale sarà il legame che verrà a stringere l'uno all'altro siffattamente che non si possano divellere?

A questo riguardo non ho che a sottoporre al Senato quello

considerazioni le quali già eloquentemente faceva valere il mio onorevole collega il conte Suardi nell'ultima seduta. È inutile, io credo, di risalire a quelle epoche le quali precedettero lo stabilimento della cristiana religione, è inutile perfino il qui ridire quanto attestano le sacre carte, le quali ci insegnano quale fosse la prima istituzione del matrimonio.

Noi sappiamo come sotto la legge che precedette il cristianesimo questo matrimonio fosse ancora lungi da quella perfezione che esso ha ricevuto da quello; ma bensì trattandosi del matrimonio secondo la legge cristiana, che è legge la quale tutta si fonda nella libera coscienza degli uomini, sulla libera professione della religione, io domanderò agli onorevoli oppugnatori del progetto di legge qual sia stato il legame che il rito religioso univa al contratto del matrimonio sino ai secoli più recenti della Chiesa. Noi vediamo che sotto gl'imperatori cristiani, i quali pur pensarono a munire il matrimonio di leggi e di rigorose discipline, stabilirono impedimenti ed ordinarono varie altre siffatte prescrizioni intorno a questo rilevante atto della vita civile, non era prescritta nell'Occidente alcuna precisa forma per la quale si unisse il matrimonio civile al rito religioso, anzi non era prescritto positivamente un rito religioso, quantunque in varie chiese si andasse introducendo la consuetudine di unire al matrimonio civile certe solennità.

Così le cose progredivano per sette od otto secoli, e già vi fu rammentato come la prima prescrizione che abbia indotto un legame tra il matrimonio in sé ed un certo rito fossero i capitoli di Carlo Magno; ma come neppure da questo documento di legislazione ne derivasse in modo stabile una forma definita per cui venissero imposti ai contraenti degli obblighi che prima non avevano.

Sino a tal punto dunque i contraenti non cessavano certamente di essere fedeli cattolici, nè di godere di tutti i benefici del sacramento, quantunque nessuna forma fosse stata sino allora istituita; lo fu, è vero, in seguito, ma ciò venne determinato da considerazioni affatto estranee al sacramento.

Quindi è che lunga pezza ancora durò l'uso dei matrimoni i quali più tardi vennero detti clandestini. Io dimando se vi possa essere una prova più evidente per dimostrare che alla istituzione del sacramento, a quell'augusto principio che forma il cardine di tutto il potere della Chiesa in questa materia, non va unita alcuna precisa indicazione di un legame con una forma religiosa.

Quando questa forma venne a stabilirsi, è noto quali ne fossero le circostanze, quali fossero le considerazioni che movevano i padri radunati a Trento; lo dice in chiari termini l'istorico dello stesso Concilio, il Cardinale Pallavicino:

« Il decreto, dice egli, ritornò sotto la lima più volte, ed in principio era tale che richiedeva la presenza di tre testimoni degni di fede, senza rendervi necessario il sacerdote: ciò che poi avanti delle proferite sentenze domandarono i Francesi. »

Un testo più esplicito credo non vi possa essere per poter rassicurarsi sopra il vero stato della questione, se cioè dando una forma civile al matrimonio dobbiamo temere di dilungarci da quello spirito che dettava i decreti della Chiesa, o se piuttosto noi intendiamo di seguirlo.

Invero queste considerazioni che determinarono il decreto del Concilio di Trento non furono che quelle di prevenire quei danni che tanto alla società civile quanto alla Chiesa importava di allontanare; ma per prevenire questi danni era mestieri che si stabilisse una forma; si spiegasse un'autorità che si estendesse ad atti i quali non erano dell'essenza stessa del sacramento.

Ne deriva per conseguenza che se una tale forma fu adottata, ciò seguì in tempo nel quale altrimenti non si credeva poter ovviare a quegli inconvenienti che risultano dai matrimoni non sottoposti ad una precisa legislazione. Ma io invocherò di buona fede la testimonianza degli oppugnatori del progetto di legge se credono che un tale fatto sia fra quelli che appartengono ad un ordine immutabile, che hanno in sé un sigillo divino, o se piuttosto non sia uno di quei fatti che, come tutte le leggi umane, sono soggetti alle modificazioni che il tempo v'introduce; se, in una parola, quando il potere civile crede necessario di conservare lo stato delle famiglie, i diritti dei coniugi, la moralità pubblica con disposizioni le quali riflettono il contratto del matrimonio, perchè questo contratto del matrimonio sia stato legato nel Concilio tridentino ad una forma determinata, siasi inteso di rinunciare a siffatto legittimo potere.

Queste sono essenzialmente le considerazioni che distraggono come non vi sia punto a temere che noi nella mira di provvedere ad un interesse pubblico disconosciamo i diritti e le ragioni della Chiesa; ma vi ha una considerazione maggiore.

Non si tratta solamente dei diritti da esercitare, si tratta di veri doveri.

Sì, o signori, io considero come un vero dovere pel potere civile quello di determinare in quale età i contraenti siano abili al matrimonio; quali siano le cause che viziar possano il consenso; quanto influisca a questo riguardo l'età; come si debba provvedere perchè si tuteli la pubblica morale contro quelle unioni le quali la potrebbero offendere. Tutti questi sono doveri essenziali.

Ora, come mai quando un atto s'intende compiuto in quella conformità che la legge dichiara essere capace a produrre un perfetto consenso, quando si avrà salvo l'interesse della pubblica morale, si potrà dire che a quest'atto non si debbano accordare tutti gli effetti che ne risultano negli ordini civili?

Ma qui sorge la considerazione che gli oppugnatori del progetto deducono dal tenore stesso delle disposizioni dello Statuto.

A questo riguardo essi non sarebbero lontani dal riconoscere (ed io credo che in questo punto non mi trovi molto divergente dal modo di pensare dell'onorevole mio amico il senatore Stara) che, ridotta la questione ai termini di diritto, vi sarebbero certamente considerazioni per cui, astrazione fatta da quella prescrizione che contiene lo Statuto, la legge proposta potrebbe appoggiarsi a solidi fondamenti. Ma lasciando anche in disparte tale supposto, siccome uno degli argomenti più forti è quello che si deduce dal primo articolo dello Statuto, giova vedere se siasi inteso che questa disposizione con sé tragga la conseguenza che ne deducono gli oppugnatori della sentenza che sono venute spiegando. L'articolo dello Statuto proclama quali sono i diritti che ha la religione. Esso mette questo principio in fronte di tutte le altre leggi. Siccome effettivamente tutte le altre leggi non potrebbero avere un saldo fondamento quando cozzassero con un principio così sacrosanto, accorda dunque quel diverso grado di diritto ai diversi culti religiosi, il quale risulta dalla propria loro natura, ed alla religione cattolica è assicurata la qualità di religione dello Stato.

Qual è il risultato di questa dichiarazione? Forse questo, cioè che lo Stato imponga ai singoli cittadini la professione della religione cattolica? Certamente da questa considerazione ne sorgerebbero tali assurdi che neppure dai propugnatori dello stesso articolo si possono sostenere; ma egli è

evidente che dichiarandosi la religione cattolica qual religione dello Stato, non si separa la medesima da quei principii che formano l'anima d'ogni religione, e quella della religione stessa cattolica, dal principio della libertà della coscienza; senza questi principii noi dovremmo riconoscere, come è stato molto saggiamente detto, un cattolicesimo speciale, il quale sarebbe affatto diverso da quello che regna nell'universalità della Chiesa.

Stabilito per conseguenza che questo principio di professione di religione dello Stato non può viziare la religione al segno di toglierle il carattere della propria libertà, non si può altro riconoscere in questa forma di disposizione se non che quel grado che è assegnato alla religione cattolica nello Stato, quel grado per cui tanto essa si distingue dalle altre religioni che sono semplicemente tollerate.

Ma rispetto a quel principio che consiste nella libertà della coscienza non vi può esistere tra l'uno e l'altro culto distinzione alcuna. È questo tale un principio, dal quale, se ne derivano già immensi benefici, molti altri ancora se ne possono aspettare per la religione. Non è d'uopo che di riflettere all'incremento che la cattolica religione ha preso negli ultimi 50 anni per persuadersi che questo principio, lungi dall'essere un parto dell'umana filosofia, sia un carattere divino, che esso sia veramente insito alla natura della religione medesima.

Se dunque l'articolo dello Statuto non ha punto variato quelle condizioni nelle quali l'atto del matrimonio si trova per propria natura collocato rispetto alle prescrizioni della Chiesa, ne risulterà che l'unione di quello con questo non potrà mai essere intesa diversamente da quel principio di libertà che informa tutti gli altri riti della religione.

A questo riguardo io non mi posso dispensare dal rispondere ad una delle obiezioni, la quale fu fatta da uno dei precedenti oratori, ed è quella che la società civile, con tutto che lasci libera la religione secondo la coscienza, tuttavia riguardo a certi riti possa imporli in via di necessità, quale sarebbe il giuramento. Ma troppo palese è la differenza tra un caso e l'altro.

Nel giuramento non si fa altro che invocare Dio qual principio di eterna verità, ed è l'essenza stessa della verità che si invoca ad effetto di assicurare nel modo il più solenne la sincerità delle espressioni.

Ora domando io se stavi alcun che in simili atti, meno quanto concerne la forma, che possa costringere la libertà di ciascuno. L'essenza stessa della verità e Dio sono una cosa sola; perciò la prestazione del giuramento non essendo che l'invocazione della verità, nulla ha in sé che possa urtare la coscienza dei singoli cittadini.

Ma, supposto pure che il giuramento avesse qualche riflesso a queste diverse religioni, forse che non si lasciano libere queste forme, forse che non si rispetta in tal parte la libertà della coscienza, quantunque si tratti di cosa che sia eminentemente per sé richiesta dall'ordine stesso della società umana?

Se però dagli oppugnatori del progetto di legge non si può dimostrare che vi sia un vincolo talmente necessario fra l'atto religioso ed il contratto civile da poter esigere che l'uno all'altro sia unito, orlando manifestamente il principio di libertà, si potrebbe tuttavia sostenere sé, quando l'uno all'altro si possono conciliare, non sia tale mezzo preferibile, se cioè salvando il potere che la società esercita sul matrimonio non si possa egualmente salvare il potere della Chiesa.

Dopo è il sistema che a questo tempo offre, quello cioè di investire lo stesso ministro ecclesiastico di un carattere per

così dire ufficiale, onde, qualunque sia il culto professato, fosse lo stesso ministro ecclesiastico tenuto a compiere il ministero che gli è dalla legge affidato, oppure, compiuto l'uno degli atti, si vorrebbe prescrivere che si debba unire a questo l'atto religioso. Ma tanto l'uno che l'altro di questi due sistemi se rendono in apparenza un certo ossequio al principio religioso, se cercano di conciliare pretensioni tra loro opposte, non vi pervengono senza urtare contro principii che esigono ben altro rispetto.

Questi principii che io vi diceva risultare dalla libertà della umana coscienza, questi principii che sono inseparabili dall'esercizio di qualunque religione, crederemo noi che soltanto alla religione cattolica debbano essere estranei? Crederemo noi che debbano esserlo quando la religione cattolica tanto se n'è avvantaggiata presso le più colte nazioni?

Io lascio da parte quelle discussioni le quali potrebbero riflettere la storia, e che riguardano al modo con cui i decreti del Concilio tridentino abbiano ottenuto autorità nei vari paesi. Vi furono a questo riguardo delle notabili differenze; vi è noto che nella Francia o non fu ricevuto affatto il Concilio tridentino, o se si ricevette quanto al dogma, non fu al certo quanto alle discipline. Ma in Francia stessa era già prima delle leggi attuali vigente il sistema di dover unire l'atto civile al religioso, nulladimeno voi sapete quale è stato il corso delle cose sotto quella legislazione: come cioè dopo quei primi periodi in cui si erano sconvolte le più sacrosante idee, tuttavia, ritornati a più sani principii, i governanti di quella nazione mantenessero ferma quell'indipendenza che l'atto civile aveva ottenuto dall'atto religioso.

Da questo stato di cose, lungi che ne siano risultati quei danni che si paventano dagli oppugnatori del progetto di legge, si può anzi da quell'epoca cominciare a notare il notevole aumento, l'ascendente che prese la religione sopra lo spirito di quella nazione. Ma lasciando anche da parte la Francia, il Belgio è tale paese nel quale certamente non è ignoto che le prescrizioni del Concilio tridentino hanno avuto luogo; tuttavia quando questo paese fu posto sotto l'impero della Francia, che vennero a prendere ivi piede le leggi francesi, non furono condotti i Belgi, quantunque cattolici, a desiderare in questo paese una riforma della legislazione; che anzi quando si discusse la Costituzione nel 1830, in quel memorandum consesso nel quale si dibatterono i principii fondamentali della loro legislazione, s'institui la discussione sopra l'assoluto principio della reciproca indipendenza tra lo Stato e la Chiesa.

Ebbene, o signori, in questa discussione l'indipendenza dello Stato dalla Chiesa fu anche mantenuta intiera a riguardo del matrimonio; in questo consesso si stabilì che l'indipendenza della Chiesa non dovesse neppure andare al segno che si potesse procedere all'atto religioso senza aver compiuto l'atto civile; ed è al cospetto di quei grandi principii che fu formulato l'articolo 16 della Costituzione belgica, ed in esso vi fu proclamato che vi era assoluta indipendenza dello Stato dalla Chiesa; fu vietato qualunque ingerimento anche nello insegnamento religioso, ma fu stabilito espressamente che quanto al contratto di matrimonio l'atto civile precederebbe sempre l'atto religioso.

Io non so, o signori, se vi possa essere un più evidente riscontro dell'esperienza fatta da una legislazione che in discussioni tanto solenni in cui vennero in campo tutti i principii fondamentali della legislazione.

Tuttavia in questo progetto che noi trattiamo di adottare questa specie d'indipendenza stessa della Chiesa nell'eseguire prima l'atto civile è stata rimossa; rimane per conseguenza



libero ai contraenti di fare l'atto religioso indipendente dall'atto civile; possono essi quindi assicurare le ragioni della coscienza in tutta la loro ampiezza, possono adempire a tutti quei doveri che la religione loro impone. Io lodo la Commissione di aver adottato con queste savie misure le prescrizioni della legge francese.

Niuno ignora, è vero, che il venerando capo della Chiesa quando ebbe a discutere coll'imperatore dei Francesi intorno a quegli articoli che avevano modificato il concordato stabilito tra le due potestà, non fece reclamo contro quell'articolo il quale stabiliva appunto quel divieto. Questo dimostra che intendeva ottimamente il Sommo Pontefice che mentre vi erano nel matrimonio dei punti nei quali era interessata la essenza stessa del principio cattolico, altri ve n'erano i quali dovevano lasciarsi alla legislazione dei rispettivi paesi; e lo provò, come già intendeste dalle parole di un eloquente oratore, lo provò richiamandosi da quello che veramente riguardava contrario al principio cattolico, tralasciando assolutamente quanto stimava estraneo all'essenza di questo.

Ma giova ora citarvi l'esempio analogo di una provincia italiana che venne egualmente in potere della Francia, e dove certamente erano stati già proclamati i decreti tridentini.

È noto il concordato che, a somiglianza di quello della Francia, venne inteso fra il sommo pontefice Pio VII e la in allora Repubblica italiana. In questo concordato nessun'altra disposizione si trova relativa al matrimonio, salvo questa, la quale già dimostrava come si riconoscesse nel potere civile, sebbene forse ancora non esercitato allora con una compiuta legislazione, la facoltà di regolare il matrimonio nel modo conforme all'ordine pubblico.

Ed eccò il tenore di quest'articolo, che forma il 14° di questo concordato conchiuso a Parigi il dì 6 settembre 1803 tra il plenipotenziario cardinale Caprara, legato a latere, e Ferdinando Manescalchi, ministro delle relazioni estere della Repubblica italiana. Quest'articolo sta così concepito:

« Nessun parroco potrà essere astretto ad amministrare il sacramento del matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degli impedimenti canonici. »

Non vi può essere certamente una ricognizione più evidente del diritto della legge civile nel regolare i matrimoni, e questa ricognizione veniva fatta relativamente alle popolazioni le quali erano state fedelmente soggette alla legge cattolica, nelle quali la legge cattolica non aveva sofferto interruzione alcuna. Ma volete ancora persuadervi maggiormente come questi principii che si trovavano consacrati da un concordato avessero il pieno assenso del Sommo Pontefice? che egli li riguardasse come salutari alle popolazioni, e che nulla vi ravvisava che turbasse la sua sollecitudine pastorale? Ne forma un autentico documento la lettera che papa Pio VII per le vie diplomatiche indirizzava all'imperatore Napoleone prima di lasciare la Francia dopo l'incoronazione.

Questa io la traggo da uno scrittore la cui autorità non è sospetta, ed è la Storia di papa Pio VII, del cavaliere Artaud.

Fa in quest'occasione, dice lo scrittore, che il cardinale Antonelli trasmise al cardinale Fesch la lettera seguente:

« Sa Sainteté ne pouvant ignorer les changements qui vont bientôt avoir lieu dans la République italienne; et le Saint-Père désirant, en attendant, conserver le concordat fait avec elle sous les auspices et avec l'autorité de Sa Majesté l'empereur des Français, comme président de cette République, a ordonné au cardinal Antonelli sousigné de prier Votre Eminence d'interposer ses bons offices auprès de Sa Majesté, afin que, quelque forme de gouvernement qui soit donnée

maintenant à ladite République, on ne laisse aucune vigueur aux décrets émanés du vice-président Melzi le 26 janvier dernier, et sur lesquels Sa Sainteté n'a pas manqué de présenter, dans le temps, ses remontrances à la sagesse et à la pénétration de l'empereur. Le zèle que Votre Eminence a toujours eu pour le bien de la religion donne au Saint-Père l'espérance fondée que vous solliciterez la justice et la magnanimité de Sa Majesté Impériale pour ôter ladite vigueur à ces dits décrets, et ne faire subsister que le concordat dans son intégrité. »

È da notare che in questi articoli che corrispondevano agli articoli organici francesi nulla si conteneva che riflettesse il matrimonio; e per conseguenza non posso a meno di inferire da fatti così solenni e così ripetuti che non solo dove il Concilio tridentino non venne promulgato, ma fra quelle stesse popolazioni dove i relativi decreti ebbero per un tempo un salutare effetto non si debbono rimanere i suoi legislatori dal provvedere in quelle forme che l'ordine pubblico e l'interesse della società esigono, secondando, perfezionando le mire, come diceva, del Concilio tridentino; su questo proposito io confesso che non ho potuto persuadermi della distinzione che per avviso di uno degli onorevoli membri di questa Camera vi esisterebbe relativamente a certe prescrizioni religiose, le quali sarebbero intangibili in una parte delle popolazioni cattoliche, mentre non lo sarebbero in altre.

Che vi siano dispense in casi particolari, io lo comprendo; che vi siano deroghe generali, è quello che non credo sia conforme all'opinione de' più riputati canonisti nella disciplina che vien da essi chiamata fondamentale; non ammettono essi nel capo della Chiesa fuorchè l'autorità di accordare dispense, le quali solo hanno luogo, come io diceva, in casi particolari.

Se dunque vi ebbero delle innovazioni tali in queste discipline che fecero variare assolutamente quei rapporti che prima esistevano tra la Chiesa e lo Stato, convien dire che quella disciplina non è di tal natura che possa qualificarsi come fondamentale, ma bensì meramente provvidenziale, la quale per propria natura si piega a seconda delle circostanze, ed in cui, ben lungi che la Chiesa intenda di introdurre obbligazioni imprescindibili, essa intende anzi che si debbano le sue leggi conformare per quanto è possibile, alle leggi dei singoli Stati.

Ma, dimostrato che il progetto proposto dalla Commissione, e che rinisce l'assenso del Ministero, provvede in modo equo e salutare a quei bisogni che risultano dalla natura stessa del consorzio civile, che tal progetto di legge nulla detrae all'autorità della Chiesa; che esso ne seconda lo spirito che è tutto di libertà, spirito che si adatta alla legislazione de' vari paesi, si potrà tuttavia ancora domandare se quel rito religioso che non si prescriverebbe per obbligo rigoroso nella legge stessa civile, o per meglio dire che si riputerebbe urtare la libertà delle coscienze qualora venisse prescritto in modo diretto dalla legge, se questo rito non si debba secondare ad ogni potere, talchè si faccia lecito ai contraenti d'intenderlo per libera convenzione.

Signori, se un tale articolo fosse essenzialmente necessario per cautelare gl'interessi delle coscienze, per mettere in salvo, non dirò il principio religioso, ma l'onore che dobbiamo al principio religioso, io non esiterei un istante a dichiarare il mio assenso a questo riguardo. Ma dacchè si è tolto ogni impedimento ai singoli contraenti di provvedere alle coscienze col matrimonio contratto nelle forme dalla Chiesa volute, con uniformarsi all'obbligo del sacramento, io non vedo quale scopo possa ancor rimanere ad una simile disposizione. Sif-

fatta disposizione per conseguenza ha piuttosto aspetto di voler secondare un principio di giurisdizione della Chiesa, il quale, il confesso, credo assolutamente inammissibile. Non è sicuramente su questo punto che si possono trattare conciliazioni, che si possono ammettere transazioni; non vi può essere un principio più esiziale di quello di non serbare intiera alla sovranità la giurisdizione che ad essa spetta.

Considerate, o signori, che nei sistemi di liberi governi quanto si deve concedere alla libertà, altrettanto è necessario che il potere del Governo sia moralmente rispettato. Ora il rispetto che non istà nella sola forza, il rispetto morale che viene da quell'opinione che tutti i cittadini hanno dell'uso che si fa dell'autorità pubblica a protezione dei singoli cittadini; questo rispetto, quest'autorità morale decade allorchè per qualunque considerazione il Governo si diparte da quei principii che sono inerenti alla sua istituzione, che sono fondamentali. Questi principii sono talmente proclamati dallo Statuto del regno che crederei inutile di qui svolgerli maggiormente.

Io dico pertanto, tralasciando di enumerare i singoli inconvenienti, che sarebbe un detrarre all'autorità morale del Governo il lasciare che per mezzo di una simile stipulazione si potesse pregiudicare in qualunque modo l'autorità civile. Ora questo pregiudizio si rende tanto evidente che basta leggere la disposizione che nel progetto corrisponde a questa facoltà lasciata ai contraenti, e nella quale si dichiara che, fissata tale condizione, ne derivino tutte quelle che piacerà all'autorità ecclesiastica di farne risultare. Infatti se dopo che il matrimonio venne solennemente stabilito nelle forme civili e santificato nelle forme religiose, tuttavia non si abbia ancora per sicuro, per valido questo matrimonio, e che sia permesso alle curie vescovili l'emanare decreti che abbiano effetto nel foro civile, questi decreti non possono effettivamente riguardarsi che come detraenti all'autorità della giurisdizione secolare.

Io credo di aver percorso quello stadio che mi era prefisso nel dimostrare come la religione stessa non potesse altro richiedere che una disposizione delle nostre leggi che ne faciliti l'esercizio, e non già che s'imponga in modo imperativo; come inoltre neppure, per semplici ragioni di convenienza, si abbiano da ammettere nell'atto del civile matrimonio tali clausole da cui risulti pregiudizio all'autorità dello Stato.

Ora che dirò io? Io dovrei dunque supporre che una legge la quale sarebbe fedele a questi principii fondamentali possa suscitare discussioni e resistenza? A questo riguardo io confesso che mi riuscirono affliggenti le parole che intesi da un onorevole membro, il quale ha preteso che il clero mancherebbe al suo dovere ove non resistesse. Io amo credere che siffatte parole non sono allusive che a quella discussione la quale è permessa quando una legge non è stata ancora adottata; ma io credo che sarebbe lo stesso che ravvisare nel clero una fazione, qualora si ammettesse che principii solennemente consacrati per legge ammettessero da qualunque parte si fosse dello Stato una resistenza; io amo di considerare la religione come cosa assolutamente estranea ai partiti. Se vi è un partito che s'intitoli più particolarmente religioso, io lo rispetto come partito; ma se questo resistesse alle leggi emanate dai legittimi poteri, io non posso più dargli il nome nè di società religiosa, nè di partito politico, non so dargli altro nome che quello di fazione. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Debbo prevenire la Camera che sarò, mio malgrado, obbligato di sciogliere straordinariamente la seduta odierna, perchè è tale il fetore che esala da qualcuno dei tubi del gas che sarebbe impossibile il continuarla; e

d'altra parte col cadere del giorno non sarebbe possibile di introdurre i lumi in questa sala senza correr rischio di qualche divampamento. Per conseguenza dopo che il signor Gioia avrà chiuso il suo discorso io scioglierò la seduta. Già la questura ha dato le opportune disposizioni perchè si verifichi donde derivi questa infiltrazione, di modo che dimani ogni cosa sarà riparata.

La parola è al senatore Gioia.

**GIOIA.** Io credo, o signori, che i nostri posteri ricorderanno con meraviglia le deliberazioni nostre presenti, e domanderanno a sè stessi per quale caso o sventura un argomento che è de' più lucidi e piani abbia potuto farsi ai nostri tempi sì controverso e difficile.

E per verità se potessimo sgombrare da noi tutte le memorie e le tradizioni del passato, se fossimo chiamati a comporre una legislazione nuova in paese nuovo e non travagliato da dottrine oscure e varie, poco studio d'incomberebbe e poca fatica, poichè non avremmo che ad applicare i primi e più semplici dettati della ragione comune.

Il matrimonio, noi diremmo, secondo il gius primitivo è da natura, e prende essere e vita dal reciproco consentir delle parti. Di poi si mesce dentro al corpo sociale, ed allora, perdendo alcun che della sua libertà, convien che si atteggi alle condizioni di quella più larga aggregazione in cui si intromette, e prenda indi regola e norma al suo durare; questa essendo legge necessaria d'ogni società che qualunque elemento entri in lei obbedisca alle sue impulsioni e si raggiri ne' limiti assegnati dall'interesse e dall'utilità universale. E siccome il giudizio di questi limiti, di questi interessi, di quest'autorità appartiene indubitatamente all'autorità civile, così alla stessa autorità convien che appartenga di governare la forma e gli effetti e le condizioni de' matrimoni, che sono tanta parte della vita sociale.

Questo è ufficio proprio di lei, permanente, inalienabile, intrinsecato alla sua natura, e tanto importante e vitale quanto importa che siavi un solo ordine ed un solo regime di civile convivenza. Sono le famiglie elemento precipuo delle umane società: or le famiglie si creano, s'intrecciano, si diramano nei matrimoni, sicchè a chi scendesse nuovo fra noi parrebbe un gran fatto che si dubitasse se verso atti tanto strettamente collegati coll'organismo sociale non dovesse essere piena, assidua, sovra eminente l'autorità ed il governo della civile podestà.

Nè però mancherebbe luogo o sede congrua agli uffici della religione, la quale al contratto creato dal consenso delle parti e temperato a giusta regola dall'autorità civile aggiungerebbe, invocata la sua sanzione benefica, sollevando verso il cielo i patti ed i vincoli giurati sulla terra.

Così le due parti naturalmente si scernono e si distinguono. Di qui la potenza, diciam così, costituente; di là, ed in più alta sfera, quella più nobile e divina che conferma e benedice. E come è da natura il nascere ed il morire, e la Chiesa assiste a questi fatti che essa non può mutare, così e con ugual modo d'intervento convien che assista ai maritaggi, li quali pur sono da natura, ed hanno base non mutabile nella volontà delle parti e nelle condizioni normali della vita sociale.

Ma se per contrario si confondono questi limiti così nettamente assegnati, e l'autorità clericale aspiri ad intramettersi nelle ragioni dell'autorità civile, allora si apre la via ad infinite perturbazioni, le quali niuna sagacità, niun consiglio non potranno mai impedire, e che si rinnoveranno interminabilmente finchè non siano recisamente divisi gli uffici che all'una ed all'altra si appartengono.

E per vero, o signori, quanti progetti in breve tempo non

vedemmo, li quali miravano a congiungere armonicamente l'intervento di quelle due podestà! Progetti elaborati con alta dottrina e fatica incredibile, e tuttavia non riusciti forse ad altro che a dimostrare come il problema fosse insolubile. I progetti secondi ebbero facile ragione dei primi, censurandoli, ma a vicenda furono essi censurati dai successivi, e questi dagli altri, nè ancora è apparsa cosa in cui lo spirito possa tranquillamente riposare: colpa non degli uomini, ma del subbietto in cui si avvennero, il quale sarebbe stato grande sapienza abbandonare fin da principio come impossibile.

Eppure l'esperienza che noi tentiamo ora indarno fu tentata in altri luoghi non meno inutilmente; onde dovrà parere stupendo che non si sia saputo cavare miglior pro degli esempi prossimi e chiari che i vicini porgevano. Intendo, o signori, dei fatti del Belgio. Voi sapete come nel 1814, servata nel resto la legislazione francese, si prescriveva colà agli sposi di porgere all'ufficiale civile un'attestazione del parroco, la quale facesse fede che non esisteva niun impedimento canonico all'unione futura dei coniugi. Pareva condizione piccola e modesta, ma, qual che ella fosse, apportò tante inquietudini e molestie che un anno appresso (ai 7 marzo del 1815) fu forza di revocarla. E della legge francese questo solo rimase mutato, che mentre in quella è prescritto che il matrimonio debbe innanzi tutto celebrarsi davanti all'ufficiale civile, nel Belgio si concedeva che, salvo l'obbligo del contratto civile, potessero le parti premettere la benedizione del sacerdote.

Era impossibile immaginare riserva più discreta e tutt'insieme d'aspetto più giusto e più liberale. Eppure voi lo sapete, anche questo pochissimo d'eccezione, abusato in mille modi, non poté durare; onde un altr'anno dopo (10 gennaio 1817), consentendo unanimi le Camere, fu statuito di reintegrare compiutamente ed in ogni parte la legislazione francese. Tanto è vero che la materia non comporta mescolanza di autorità, e che in questo caso, come in altri assai, i conti non tornan bene se non si rendono a un solo. Il contratto e nel suo nascere, e negli effetti suoi, e ne' giudizi che ne dipendono convien che stia tutto nelle ragioni del potere civile, perchè se tocchi pur un lembo estremo delle ragioni clericali, queste, o perchè abbiano indole naturalmente invaditrice, o per memorie di antiche e non bene obliate consuetudini, rapiscono a sè assai più di quello che non si voglia concedere, e si fanno causa certa e permanente di perturbazioni dolorose.

Ora, o signori, qual giudizio faremo delle condizioni in cui di presente versiamo? Pessima certamente fra tutte è la legislazione attuale che permette a mano straniera d'introdursi nelle fibre più riposte e più intime della vita civile. Non buona è quella arrecata dal Ministero, la quale or accetta, or respinge codesta intromissione, e dopo averla imposta come debito, par che insegni a disdirla come superflua. Nè punto migliore è l'ultima divisata dalla Commissione, la quale per mezzo indiretto conserva tanta parte del passato e le invisibili competenze ed i perigliosi giudizi ed il mescolato intervento di due autorità che presumono entrambe di essere supreme.

Cosicchè, secondo quel che ne sento, io dovrei con pari animo respingere e la prima e la seconda.

Senonchè altra cosa pur troppo sono i giudizi e le opinioni governate a stretta regola di ragione, altra i dettati pratici, li quali, mentre aspirano all'ottimo, pur si appigliano, quando non si possa altrimenti, anche al men buono che più o meno vi si avvicini.

Io ho, o signori, una profonda ed infallibile convinzione

che dentro a termine non lontano s'invocherà come solo razionale, solo attuabile il concetto della separazione assoluta; ma mi è altrettanto manifesto che convien rassegnarsi a perverirvi in due tempi, e che per quella sventura che sempre segue ai veri più limpidi e più fecondi, non ci sarà dato di applicarli compiutamente se non dopo che, usciti dalle tenebre maggiori, ci saremo qualche tempo dibattuti nelle ombre men fitte, dopo cui è la luce.

Epperò poichè entrambi quei progetti più o meno migliorano le condizioni attuali, e può sperarsi che in quelle parti ove sia maggiore difetto vengano tuttavia dalla sapienza vostra emendati e rifatti, io voterò per quello d'essi che per essere accettato dal Ministero e dalla Commissione porge speranza di essere con più favore accettato, parendomi stolto di non porger la mano ad allentare i vincoli per la sola ragione che non si possa in tutto spezzarli. Senonchè, o signori, mentre alcuni con fronte china e non punto superba si preparano a porgere il loro voto ad alcuno dei progetti dianzi accennati, altri vi sono li quali vanno ben lungi dal contentarsene, e li dicono eccessivi, immorali, anticattolici, e gridano che non si debba nulla mutare degli ordini e discipline presenti.

Li quali emmi forza di confessare che sono almeno coerenti ai loro principii, e non hanno la logica nemica come gli autori di opinioni mezzane, le quali si direbbe che camminan sui triboli, nè trovan luogo ove riposarsi.

Coloro li quali credono che contratto di matrimonio non possa esistere fuori del sacramento, facendo di questi due enti così diversi un ente solo e indiviso, e coloro che per tutta legge accolgono una formola religiosa arida ed inflessibile hanno ragione di respingere anche queste scarse e timide innovazioni e di mantenere nella Chiesa autorità piena, perpetua, indivisa.

Senonchè quanto sono giusti ed irrecusabili i loro corollarii, altrettanto sono intollerabilmente erronei e fallaci i principii e le dottrine da cui li derivano. Imperocchè nè dentro ai libri sacri, nè per molti secoli, nelle consuetudini e nelle dottrine della Chiesa non vi ebbe parola ed esempio onde si possano avvalorar que' concetti. O, a dir più vero, abbondano esempi e parole autorevolissime del contrario, le quali non sarebbe difficile di recitare distesamente se non temessi che la discussione che qui debb'essere tutta politica prendesse le forme inamabili di un ragionamento scolastico.

Dalle misere confusioni del medio evo e dall'intervenzione, allora benefica, del clericato in quasi tutte le umane faccende si creò e s'indusse, quasi permanente o necessaria, una dottrina la quale di sua natura doveva essere accidentale e transitoria; accidentale, dico, e transitoria perchè non si atteneva a niun diritto primevo ed universalmente riconosciuto, ma seguiva la legge dei fatti e delle osservanze che sono mutabili come le condizioni sociali in cui si operano.

Potè allora la Chiesa (chi oserebbe dubitarne?) esercitare per modo legittimo quell'autorità che le veniva tacitamente demandata, e di impedimenti e di sigllazioni e di parentele in molte parti fu arbitra e moderatrice sovrana. Ma quando la società civile, pel successivo svolgersi delle intelligenze, toccò ai limiti di maggiore età; quando il Governo cercò i suoi doveri e cercarono i sudditi i loro diritti; quando parve o gravosa od inopportuna la tutela del clericato, allora fu necessario che i diritti inalienabili dell'autorità civile tornassero a lei, e l'intervento della Chiesa si ritraesse alle parti tanto più nobili e degne che di ragione le appartengono.

Io non presumo, o signori, di frammettermi in discussioni teologiche, le quali in quest'aula non possono trovar sede

appropriata e mi trarrebbero a non sopportabile prolissità. A noi deve bastar di sapere che il matrimonio è tale atto da cui si mantengono e rinnovano le società che per quello la patria ha figli e cittadini e soldati, che dipendono da quello lo spartimento e la distribuzione delle ricchezze, che se ne creano le parentele, se ne annodano le famiglie, e tutte indi hanno vita e senso e vigore le membra molteplici del corpo sociale. Il governo del quale essendo da Dio stesso affidato al suo legittimo principe, non c'inganniamo affermando che a lui stesso appartiene il dar legge ai matrimoni, principio e materia prima del vivere civile.

No, non fu mai diritto nè più chiaro di questo, nè più logicamente necessario; non fu mai competenza più limpida e più incontrovertibile.

Or che importa che un potere amico l'abbia più o men tempo esercitata? Per fatti e consuetudini tollerate o indotte da mutua condiscendenza non si muta il diritto, o molto meno si mutano le giurisdizioni, le quali per consenso di tutti i giuristi sono imprescrittibili. La legge francese e quella che io vorrei qui somigliante possono tradursi brevemente in questa formola: *Altri hanno fatto fin qui: ora è venuto tempo e bisogno che il Governo per sè stesso giudichi e faccia.* Io non so se m'inganni, o signori, ma la questione è qui tutta, e non può trarsi da questi termini: si tratta di dare a Cesare ciò che è di Cesare, senza punto menomare la influenza salutare e benefica della religione, la quale tanto è più potente, quanto è men comandata.

Nè crediamo poi che si possa di buona fede affermare che questa separazione che noi commendiamo offenda o turbi menomamente le ragioni e le dottrine del cattolicesimo, imperocchè se fin là nei fervori della prima Chiesa gl'imperatori cristiani (secondo che vengon mostrando i libri di diritto) liberissimamente ordinavano ogni cosa attenente alle nozze, ed era il loro imperio, non che impugnato, richiesto dalle autorità ecclesiastiche, non ci è possibile ad intendere come il ritornare a que' principii possa esser meno legittimo o meno cattolico di quel che allora non fosse. E cattolici pure noi fummo durante tutto il tempo della dominazione francese. Cattolica è la Francia presente, cattolico il Belgio che la imita, cattolica l'Austria che, sotto forme astute, si è assicurata in sostanza una prevalenza irresistibile sulle ragioni del clericato.

Li quali argomenti per essere facili e noti non sono meno efficaci, quando in pari modo colpiscono le intelligenze elette e le volgari, nè ancor fu addotta risposta che valga a dileguarli.

Grande, o signori, è la fiducia e la pazienza de' popoli, ma non bisogna sospingerla, nè travagliarla fino ai termini estremi. Bisogna non imporre loro di credere quelle cose che chiaramente e per esempi prossimi e visibili si affaccino come incredibili. Ed incredibile dovrà parere che le nuove leggi portino offesa o pericolo al cattolicesimo, e quando e con ugual legge cattolici pur sono e si nominano, colmi di benedizioni e di carezze, i guardiani del Vaticano!

E questo, o signori, è discorso, questa è logica di popolo, la quale pur non convien disprezzare, quando una voce venuta da all'issimo luogo avvisava poc'anzi che essa è potente a sciogliere ed a rifare gl'imperii, e che or porge, or nega i titoli del regnare!

Nè per verità codesta logica non va punto lontana dal vero. Imperocchè allorquando si domandi come e perchè si reputi essenziale al cattolicesimo che i sacerdoti, non contenti all'azione religiosa, abbiano altresì a mischiarsi nella civile, non odo altra risposta se non quella che pur ieri ci fu ripetuta,

cioè che il matrimonio è da Dio, che Dio lo fece indissolubile, che il contratto è nel sacramento, e che però niuna competenza non può qui ammettersi oltre quella del clericato.

Ed è vero; il matrimonio è da Dio, il matrimonio di sua natura debb'essere indissolubile. Ma chi sono e dove sono gli interpreti e gli esecutori del divino concetto? Sono essi soli i ministri dell'allare, o non piuttosto insieme con loro non sono i principi a cui fu demandata tanta parte della divina autorità, ed ai quali pur fu divinamente comandato che si prestasse ossequio ed obbedienza? Dunque e principi e preti denno pigliare del divino consiglio quel tanto che a ciascuno, secondo la natura propria, appartenga.

Gli uni i conforti, i riti, le benedizioni celesti; gli altri l'ordinamento materiale degli atti civili, in quanto si svolgono ed appaiono dentro i termini della vita sociale; ond'è evidente che la formola verissima che i matrimoni sono da Dio o non risolve la questione, o più veramente conduce a risolverla nel modo per noi divisato.

E qui, o signori, io abbandono quest'argomento, il quale non potrebbe omai essere più ampiamente discusso, se non entrando nelle ragioni della teologia, dalla quale, come profano, intendo con ogni studio d'allontanarmi.

E vengo ad un altro obbietto, che è il più grave di quanti si possano addurre contro le mutazioni divisate. Altri oratori ne hanno parlato con molta copia e dottrina, ed io potrò però spedirmene brevissimamente. Temono alcuni che il matrimonio ridotto a' termini di mero contratto civile non perda quel carattere augusto o solenne onde soleva la religione adombrarlo, e che gli uomini si facciano indi più trascurati o più restii ad osservarne i doveri, con grande scapito della morale pubblica ed offesa grave al riposo ed all'ordine delle famiglie.

Un siffatto timore onora per verità coloro che lo esprimono, e se fosse tanto ragionevole quanto è onesto, meriterebbe di essere con ogni cura considerato.

Ma esso non ha fondamento nè di ragione, nè di fatti. Non di ragione, perchè è evidente a tutti che i cattolici non si dipartiranno mai dal rito religioso, e tanto più volentieri lo invocheranno, quanto sarà più spontaneo. La coscienza ed il sentimento religioso varranno meglio d'ogni legge. Non di fatti, perchè l'esperienza praticata per non breve tempo in questa ed in altre parti d'Italia porge piena certezza che il dovere religioso sarà adempiuto senza bisogno di coazione civile. Forse potranno darsi eccezioni poche e rare, ma saranno sì poche e sì rare che non meritano di venire considerate in una legge generale.

Oltre che, da chi ci verranno codeste rarissime eccezioni? Da persone in cui sia nullo il sentimento, nulle le credenze religiose. Ora, che differenza è per costoro tra l'ommettere il rito ecclesiastico ed il subirlo profanamente come una forma comandata? E qual reverenza, qual maggior senso di moralità potrebbe aggiungersi alle lor nozze per la concomitanza di un atto materiale che sarebbe disgiunto da ogni convinzione? Imperocchè, o signori, io non divido l'opinione di coloro i quali mutano il sacramento in una forma quasi meccanica, e la vogliono serbata, stavo per dire, come un'etichetta cortigianesca, dove assai più si apprezzi l'apparire che l'essere. Il sacramento non è mero rito estrinseco, è assai più alto di grazia interiore, il quale, operato senza fede e preparazione conveniente, si muta in argomento di riprovazione.

Dunque, non ne dubitate, concorreranno tutti nel modo consueto ai riti della Chiesa; ma se alcuni ne deviassero, sarebbero tali che dovremmo non dolerci, ma rallegrarci che omettessero così indecente profanazione.

La religione, voi lo sapete, vive e si esalta nella libertà, nè fanno per lei le coazioni e le violenze. Se vi piace di mutarla in una formola morta od in una speculazione terrena, aiutatela dell'impero civile; ma se la volete intima, sincera, vivificante, apportatrice di virtù e di morale, lasciatela a se stessa, ai suoi impulsi magnanimi, alle sue celesti ispirazioni.

Nè in qualunque ipotesi non date ascolto al timore che per qualche rara coppia che venisse a nozze senza riti religiosi si perverta la morale de' popoli. Oh! la morale de' popoli dipende da cause ben più intime e più profonde che non sia questa; onde a ragione si citavano ieri uomini e tempi presso cui i matrimoni erano largamente benedetti ed i costumi spaventosamente corrotti, mentre per contrario occorrono nomi di popoli dove è poco splendore di riti e molto di costumi e di virtù.

Dunque ad ognuno le sue parti. L'autorità civile ponga e descriva le condizioni del contratto: questo è ufficio suo; e la religiosa sottentri ad ispirarvi i favori e le benedizioni del cielo. Ma questi favori diansi ai volenti, che saranno molti, che saranno, spero, tutti; ma non si gettino come una pena sul capo ai travati che li ricusino.

Di questa guisa, o signori, potrà accader veramente che un atto medesimo presso diverse persone ottenga diverso nome, o di concubinato o di nozze legittime. Ma questo antagonismo non è nuovo, nè strano; e si avvera altresì in senso inverso, allorchè la Chiesa benedice un contratto che intanto l'autorità civile, per impedimenti da lei rigorosamente assegnati, ricusi di riconoscere. Il qual caso, come diceva, non ha nulla di strano, perocchè la Chiesa distribuisce la legittimità secondo i rapporti della vita interiore, mentre il legislatore civile la determina per rispetto principalmente agli effetti civili ed allo stato delle persone.

Dove, o signori, avete a tenere per certo che i canoni, quanti mai siano, i quali accennano a celebrazione di matrimoni, vanno naturalmente riferiti alla celebrazione religiosa, la quale, come tale, è soggetta alle leggi ed ai riti della Chiesa, mentre le nostre leggi intenderanno unicamente di celebrazione civile, che è cosa in tutto diversa, e da non potersi governare se non a termini delle leggi civili.

« *Considérant* (diceva la legge belgica del 17 marzo 1815 dianzi ricordata, usando parole che paiono scritte per noi) que le mariage comme contrat civil n'est soumis qu'à la puissance civile séculière, et que l'autorité ecclésiastique n'a aucun droit d'en empêcher l'exercice;

« *Considérant* que, non obstant le pouvoir qui compète à la puissance séculière sur les actes civils de mariage, il n'est pas cependant dans notre intention de nous immiscer en ce que la religion établit pour sanctifier les mariages, mais

de laisser à cet égard l'entière liberté aux ministres des cultes; » ecc., ecc.

La quale dottrina so bene che non sarà accetta a coloro i quali unificano il contratto ed il sacramento, ma una siffatta unità non solo non fu mai dogma di fede, ma non è pure opinione avvalorata dal consenso unanime dei dottori cattolici, li quali su questo tema tennero sempre e tengono tuttora opinioni, non che diverse, contrarie.

Epperò, data la divisione bastantemente ortodossa del contratto e del sacramento, potrem lasciare sicuramente in disparte le prescrizioni ecclesiastiche che mirano a fini speciali e meramente ecclesiastici (come, per esempio, a frenare i matrimoni clandestini, a determinare gli uffici e le competenze già sì intricate de' parroci e somiglianti), ed ordinare noi liberamente le condizioni che a quel contratto medesimo, guardato come atto civile, troveremo meglio appropriate.

I progetti che ci stanno innanzi sono tema immenso di discorso. Io ho toccato rapidamente le idee principali che sono materia più ardente di discussione. Delle altre subalterne mi tacerò perchè verrà meglio in acconcio il parlarne alle lor sedi rispettive allorchè si delibererà sugli articoli del progetto.

Intanto io conchiudo che voterò per la legge e per tutti quegli emendamenti che più l'avvicinino al concetto semplice e vero, al quale quando che sia dovremo inevitabilmente condurci.

E se la mia voce potesse qui avere alcuna autorità, una preghiera vorrei aggiungere ancora che non sarà nè arrogante, nè indiscreta. Io oserei dirvi, o signori: muoviamci, muoviamci un poco, onde non avvenga di doverci poi muovere troppo e scompostamente. La immobilità è nemica alla natura umana, cui una forza misteriosa ed incessante agita e sospinge. Se l'arrestate oggi abbiate per certo che domani divorerà il doppio della vita. Così piacque al Creatore, il quale ha fatto il mondo in mutazioni continue. Imitiamone la sapienza e non presumiamo che la società civile, quasi corpo inanime, abbia a rimanere perpetuamente oppressata fra vincoli che dolorosamente l'affaticano.

Nè temiate che la Chiesa aspramente contraddica. Essa non vorrà avere due pesi e due misure, non vorrà scindere le sue leggi e le sue discipline colla cresta delle Alpi. A lei non può fallire la sapienza che insegna ad acconciarsi ai bisogni veri dei popoli. Epperò lasciamola ai suoi consigli, che saranno più e generosi, e facciamo noi intanto quello che ci appartiene e che è debito nostro.

**PRESIDENTE.** La seduta è continuata dimani all'ora consueta, cioè all'una pomeridiana precisa.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.